



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 8473
DELIBERAZIONE N. 159 in data: 30.07.2019 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2019. PRESA D'ATTO DELL'IPOTESI ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

L'anno **duemiladiciannove** addi **trenta** del mese di **luglio** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	P
ABAGNALE KATIUSCIA	A

Totale presenti **3**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 214 del 25.07.2019

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2019. PRESA D'ATTO DELL'IPOTESI ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Avv. Diana Positano

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del:

- Sindaco
- Assessore al ramo
- Responsabile del Settore

Visti gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

“Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1;

g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

AP

Proposta n. 214 del 25.07.2019

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2019. PRESA D'ATTO DELL'IPOTESI ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO ~~DEFINITIVO~~

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del:

<input type="checkbox"/>	Sindaco
<input type="checkbox"/>	Assessore al ramo
<input type="checkbox"/>	Responsabile del Settore

Visti gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

“Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1;

g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.

Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.
8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

↓

Visto il CCNL Comparto Regioni-Enti Locali del 21.05.2018; DATO ATTO che la convocazione della delegazione di parte sindacale per l'avvio del negoziato è avvenuta secondo le consuete modalità; ~~VISTA~~ l'ipotesi di contratto decentrato integrativo, a valere sulla destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2019, definita dalle parti in data 24/06/2019;


Considerato che l'ipotesi di accordo decentrato integrativo, ~~corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa è stata inviata, per il prescritto parere, all'Organo di Revisione Contabile;~~

Rilevato che l'Organo di Revisione Contabile in data 13/07/2019 ha inviato il summenzionato parere;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e dalla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.Lgs.18agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., così come riportati nella medesima;

propone (a DELIBERATO)

- 1) la premessa è parte integrale e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) di autorizzare la Delegazione trattante di parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo avente ad oggetto l'utilizzazione e la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2019;
- 3) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs.n.267/200



089/228557

337/862647

info@delbecultura.it

COMUNE DI CASALVELINO

PROVINCIA DI SALERNO

DELEGAZIONE TRATTANTE

Prot. n. 6141

del 24.06.2019

Verbale di stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2019.

In data ⁰⁶ 24 maggio 2019, alle ore 11,00, presso la Residenza comunale, si sono riunite, a seguito di convocazione prot. n. 4882 del 23.05.2019, le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale per l'approvazione dell'ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2019, in attuazione della disciplina prevista dal CCNL 21.05.2018.

Le delegazioni trattanti sono rappresentate dai seguenti componenti:

per la parte pubblica:

D.ssa. Positano Diana	Segretario comunale
Dr. Poto Raffaele	Responsabile Settore Finanziario

per la parte sindacale:

Sig. Alfonso Rianna	CGILFP
Sig. Tolomeo Pietro	CISLFP - <i>ASSENTE</i>
Sig. Russo Giuseppe	UILFPL
Sig. Morinelli Giovanni	RSU
Sig. Zagaria Arturo	RSU
Sig. De Marco Cristina	RSU
Sig. Monzo Anna Maria	RSU

La D.ssa Positano Diana, Segretario Comunale, presidente della delegazione trattante di parte pubblica, assume la presidenza della riunione.

Si concorda la presente ipotesi di ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2019:

Risorse decentrate stabili	€ 89.440,06
Risorse decentrate variabili	€ 23.741,39
Totale fondo risorse decentrate anno 2019	€ 113.181,45

- che le risorse decentrate stabili, allo stato, risultano già assorbite per € 47.439,11 per le seguenti causali:

Progressioni economiche orizzontali (Art. 17, comma 2, lettera b, CCNL 01/04/1999) (Art. 34, comma 1, CCNL 22/01/2004) (Art. 35, comma 3, CCNL 22/01/2004) (Art. 25 CCNL 21.05.2018)	€ 39.633,59
Indennità di comparto (quota a carico Fondo) (Art. 33, comma 4, CCNL 22/01/2004)	€ 7.805,52
Risorse decentrate stabili già contratte negli anni precedenti	€ 47.439,11

- che restano ancora da destinare per l'anno 2019 risorse decentrate ammontanti a complessivi € 65.742,34 così composte:

Risorse decentrate stabili	€ 42.000,95
Risorse decentrate variabili	€ 23.741,39
Fondo risorse decentrate disponibile per la contrattazione integrativa 2018	€ 65.742,34

- che detta somma di € 65.742,34 trova regolare copertura nei competenti stanziamenti di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019.

Le delegazioni concordano la seguente ripartizione delle risorse decentrate stabili disponibili per l'anno 2019 ammontanti a complessivi € 42.000,95.

Indennità di rischio(condizione di lavoro) (Art. 55 CCNL 21.05.2018)	1.080,00
Indennità di disagio-condizioni di lavoro (per attività lavorativa svolta in più sedi) (Art. 55 CCNL 21.05.2018)	600,00
Indennità di turno (Art. 32 CCNL 21.05.2018) servizio di polizia locale	10.000,00
Indennità condizioni di lavoro (maneggio valori) (Art. 55 CCNL 21.05.2018)	1.320,00
Indennità di reperibilità (Art. 33 CCNL 21.05.2018) stato civile	2.000,00
Compenso per specifiche Responsabilità (Art. 56 CCNL 21.05.2018)	16.500,00
(Art. 56-sexies del CCNL 21.05.2018) indennità di funzione polizia locale	5.100,00
Progressioni economiche orizzontali (Art. 25 CCNL 21.05.2018)	400,00
Performance (Art. 54 CCNL 21.05.2018)	5.000,95
TOTALE	42.000,95



Si concorda altresì che parte delle risorse variabili (risorse non utilizzate anno 2018 € 3.502,00), finanzieranno l'art. 49 del CCDI vigente-indennità di servizio esterno. Tale istituto eccezionalmente per l'anno corrente viene finanziato con quota parte del fondo. Mentre a partire dal 2020 dovrà essere finanziato con i proventi contravvenzionali (art. 208 D. Lgs. 285/1992).

La parte pubblica, su proposta sindacale, si impegna a prevedere delle valorizzazioni delle professionalità del personale attraverso la riserva di uno o più posti al personale interno nel prossimo fabbisogno triennale del personale, nella misura del 20% dei posti messi a concorso.

La riunione termina alle ore 13,30

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

La delegazione trattante di parte pubblica

D.ssa Positano Diana	Segretario Comunale Presidente	firma	
Dr. Poto Raffaele	Responsabile Settore Finanziario	firma	

Delegazione trattante di parte sindacale

Sig. Alfonso Rianna	CGIL FP	firma	
Sig. Tolomeo Pietro	CISL FP	firma	
Sig. Russo Giuseppe	UIL FPL	firma	
Sig. Morinelli Giovanni	R.S.U. XXXXXX	firma	
Sig. Zagaria Arturo	R.S.U. XXXXXX	firma	
Sig. De Marco Cristina	R.S.U.	firma	
Sig. Monzo Anna Maria	R.S.U.	firma	



Sig.ra Cristina De Marco - Protocollo Comune di Casal Velino (SA)

Da: vincenza.giordano <vincenza.giordano@pec.it>
Inviato: sabato 13 luglio 2019 10:22
A: protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it
Oggetto: PARERE DEL REVISORE SUI PROFILI DI COMPATIBILITA' NORMATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE PER l'anno 2019
Allegati: verbale n. 6.pdf

In allegato parere del revisore sul verbale di stipula del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il 2019

Cordiali Saluti

Dott.ssa Giordano

COMUNE DI CASALVELINO
(Salerno)

COMUNE DI CASALVELINO (SA)

16. LUG. 2019

PROT. N. 6929.....

Verbale n. 6 del 11/07/2019

**PARERE DEL REVISORE SUI PROFILI DI COMPATIBILITA' NORMATIVA E
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE PER l'anno 2019**

La sottoscritta Dr.ssa Giordano Vincenza Antonietta Revisore Legale dei Conti del Casal Velino, nominata con delibera Consiliare n.1 del 15/02/2019, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001;

VISTI

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori"*, effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Revisore Unico;
- l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001"*;

PREMESSO CHE

- le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:
 - ✓ all'art. 40, comma 3 bis che *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione"*;
 - ✓ all'art. 40, comma 3 quinquies che *"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale"*, da cui consegue la nullità delle clausole difformi;
 - ✓ all'art. 40, comma 3 sexies che *"A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del*

*Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";*

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, Revisore dei Conti deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto";
- il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economica – finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

EFFETTUATE


Tutte le verifiche come per legge.

tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE su quanto previsto dal verbale per il CCDI per l'anno 2019

Faicchio, 11/07/2019

Il Revisore Dei Conti



Amore

COMUNE DI CASALVELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Alberto

DELEGAZIONE TRATTANTE

Prot. n. 5739

del 20.05.2019

Verbale di stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2019.

In data 20 maggio 2019, alle ore 11,00, presso la Residenza comunale, si sono riunite, a seguito di convocazione prot. n. 4221 del 06.05.2019, le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale per l'approvazione dell'ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2019, in attuazione della disciplina prevista dal CCNL 21.05.2018.

Le delegazioni trattanti sono rappresentate dai seguenti componenti:

per la parte pubblica:

D.ssa. Positano Diana	Segretario comunale
Dr. Poto Raffaele	Responsabile Settore Finanziario

per la parte sindacale:

Sig. Alfonso Rianna	CGILFP
Sig. Tolomeo Pietro	CISLFP
Sig. Russo Giuseppe	UILFPL
Sig. Morinelli Giovanni	RSU
Sig. Zagaria Arturo	RSU
Sig. De Marco Cristina	RSU
Sig. Monzo Anna Maria	RSU

La D.ssa Positano Diana, Segretario Comunale, presidente della delegazione trattante di parte pubblica, assume la presidenza della riunione e chiede alla parte sindacale di aggiornare la riunione di delegazione al 24 giugno ore 11,00, per la ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2019. Invita la parte sindacale ad approfondire ed approvare il regolamento delle Posizioni Organizzative.

La parte sindacale, concorda e sottoscrive la proposta di regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative, che si allega al presente verbale, proponendo comunque la presente ipotesi di ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2019:

Risorse decentrate stabili	€ 89.440,06
Risorse decentrate variabili	€ 23.741,39
Totale fondo risorse decentrate anno 2019	€ 113.181,45

- che le risorse decentrate stabili, allo stato, risultano già assorbite per € 47.439,11 per le seguenti causali:

Progressioni economiche orizzontali (Art. 17, comma 2, lettera b, CCNL 01/04/1999) (Art. 34, comma 1, CCNL 22/01/2004) (Art. 35, comma 3, CCNL 22/01/2004) (Art. 25 CCNL 21.05.2018)	€ 39.633,59
Indennità di comparto (quota a carico Fondo) (Art. 33, comma 4, CCNL 22/01/2004)	€ 7.805,52
Risorse decentrate stabili già contratte negli anni precedenti	€ 47.439,11

- che restano ancora da destinare per l'anno 2019 risorse decentrate ammontanti a complessivi € 65.742,34 così composte:

Risorse decentrate stabili	€ 42.000,95
Risorse decentrate variabili	€ 23.741,39
Fondo risorse decentrate disponibile per la contrattazione integrativa 2018	€ 65.742,34

- che detta somma di € 65.742,34 trova regolare copertura nei competenti stanziamenti di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019.

La parte sindacale propone la seguente ripartizione delle risorse decentrate stabili disponibili per l'anno 2019 ammontanti a complessivi €. 42.000,95.

Indennità di rischio(condizione di lavoro) (Art. 55 CCNL 21.05.2018)	360,00
Indennità di disagio-condizioni di lavoro (per attività lavorativa svolta in più sedi) (Art. 55 CCNL 21.05.2018)	600,00
Indennità di turno (Art. 32 CCNL 21.05.2018) servizio di polizia locale	10.000,00
Indennità condizioni di lavoro (maneggio valori) (Art. 55 CCNL 21.05.2018)	1.320,00
Indennità di reperibilità (Art. 33 CCNL 21.05.2018) stato civile	2.000,00
Compenso per specifiche Responsabilità (Art. 56 CCNL 21.05.2018)	21,600,00
Progressioni economiche orizzontali (Art. 25 CCNL 21.05.2018)	400,00
Performance (Art. 54 CCNL 21.05.2018)	5.720,95
TOTALE	42.000,95

Propone altresì che parte delle risorse variabili (risorse non utilizzate anno 2018 €. 3.502,00), finanzieranno l'art. 49 del CCDI vigente-indennità di servizio esterno. Tale istituto eccezionalmente per l'anno corrente viene finanziato con quota parte del fondo. Mentre a partire dal 2020 dovrà essere finanziato con i proventi contravvenzionali (art. 208 D. Lgs. 285/1992).

Propone infine di discutere nella prossima riunione sulla proposta di sistema di valutazione delle performance.

La riunione termina alle ore 12,30

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

La delegazione trattante di parte pubblica

D.ssa Positano Diana	Segretario Comunale Presidente	firma
Dr. Poto Raffaele	Responsabile Settore Finanziario	firma

Delegazione trattante di parte sindacale

Sig. Alfonso Rianna	CGIL FP	firma
Sig. Tolomeo Pietro	CISL FP	firma
Sig. Russo Giuseppe	UIL FPL	firma
Sig. Morinelli Giovanni	R.S.U. assente	firma
Sig. Zagaria Arturo	R.S.U. assente	firma
Sig. De Marco Cristina	R.S.U.	firma
Sig. Monzo Anna Maria	R.S.U.	firma

COMUNE DI CASACECINO


Provincia di Salerno

Regolamento per la graduazione conferimento e revoca delle posizioni organizzative



De Marco

REGIO





Approvato con deliberazione G.C. n. del ..2019



INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Strutture organizzative e posizioni organizzative

Art. 3 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

Art. 4 - Criteri per la graduazione e valorizzazione delle funzioni

Art.5 - Valorizzazione della posizione organizzativa

Art. 6 - Incarico e revoca della posizione organizzativa

Art. 7 - Regime orario

Art. 8 - Disposizioni finali




D. Mares

SP. CIVIL







[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative ai sensi del combinato disposto dell' art.13 e seguenti del CCNL 21.05.2018.

Art. 2 - Strutture organizzative e posizioni organizzative

Possono essere incaricati della titolarità di posizione esclusivamente i dipendenti che appartengano alle categorie previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi nazionali e alle condizioni ivi indicate.

Art. 3 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL 21.05.2018.

2. Gli importi, minimo e massimo corrispondono ai valori stabiliti dal CCNL. L'attribuzione dell'importo della retribuzione di posizione avviene secondo le modalità di graduazione, stabilite dal presente regolamento, utilizzando la metodologia di valutazione delle funzioni rendendo, pertanto, assolutamente oggettiva la determinazione delle indennità di posizione.

[Handwritten note: F. COLO...]

Art. 4 - Criteri per la graduazione e valorizzazione delle funzioni

- 1. Sulla base del funzionigramma approvato dalla giunta, vengono definite le funzioni principali gestite dall'Ente e il numero delle stesse.
- 2. La graduazione delle funzioni principali gestite dall'ente avviene secondo i parametri seguenti:

- a) **Trasversalità**
- b) **Professionalità**
- c) **Articolazione di Struttura**
- d) **Variabilità dell'assetto normativo**
- e) **Rilevanza esterna**

[Handwritten signature]

- 3. Ciascuno dei parametri suindicati viene valutato con una scala da 50 a 100, secondo le seguenti modalità:

Trasversalità	Valutazione
Occasionale	50
Limitata	60
Frequentemente con alcune strutture	75
Ordinariamente con alcune strutture	90
Ordinariamente con tutte le strutture	100

Professionalità	Valutazione
Competenze di tipo meramente adempimentale	50
Competenze di tipo generico	60
Competenze specifiche	75
Competenze eterogenee	90
Competenze eterogenee e con specifiche responsabilità	100

[Handwritten signature]

Articolazione di Struttura	Valutazione
Nessun collaboratore	50
Nessun collaboratore ma ausilio di altri settori	60

[Large handwritten signature]

De Marco

Nessun collaboratore ma ausilio di professionisti esterni	75
Più di 2 collaboratori	90
Più di 4 collaboratori	100

Variabilità dell'assetto normativo	Valutazione
Certezza e stabilità normativa	50
Ordinaria variabilità normativa	60
Frequente variabilità normativa	75
Elevata variabilità normativa	90
Elevata variabilità normativa con necessità di costante aggiornamento anche dei collaboratori	100

Rilevanza esterna	Valutazione
Raramente	50
Occasionale	60
Limitata	75
Frequente	90
Ordinaria	100

4. Per la valorizzazione finale della funzione si procede come segue:
 - a. Somma dei punteggi attribuiti a ciascun funzione
 - b. Media dei punteggi attribuiti alle 5 funzioni
 - c. La media del punteggio determina l'attribuzione del valore economico di pesatura della singola Posizione Organizzativa come rilevasi dalla allegata tabella
5. La misura della retribuzione di posizione che verrà effettivamente attribuita deve essere sempre contenuta e rapportata ai limiti del fondo complessivo delle retribuzioni previsto in bilancio.

Art.5 - Valorizzazione della posizione organizzativa

1. Con il decreto sindacale di attribuzione della posizione organizzativa si assegnano le funzioni ai singoli Responsabili di P.O.. La somma del valore delle funzioni, come in precedenza valorizzate, costituisce il differenziale da attribuire rispetto alla base formata dal valore minimo contrattualmente previsto.
2. Gli eventuali successivi provvedimenti che riassegnano le funzioni, già valorizzate, a diversi titolari di P.O. determinano in via automatica la modificazione del valore dell'indennità di posizione organizzativa.

Art. 6 - Incarico e revoca della posizione organizzativa

1. Il Sindaco, con propri atti, conferisce gli incarichi delle Posizioni Organizzative, in ordine alle attribuzioni di responsabilità dei servizi, sulla scorta delle funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienze acquisite dal personale di cui all'art.13 del CCNL 21.05.2018.
2. Gli incarichi sono conferiti, di norma, per un periodo di mesi 12, rinnovabili annualmente e possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
3. Può procedersi ad incarico per periodi inferiori a quanto previsto dal precedente comma 3 per esigenze organizzative o necessità di riallineamento all'annualità finanziaria e programmatica in corso.
4. La revoca o la cessazione dell'incarico comportano la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di posizione. In tale caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

[Handwritten signatures and notes]
AS Mores

[Handwritten mark]

Art. 7 - Regime orario

1. L'orario di lavoro dovrà corrispondere a quanto prescritto contrattualmente e, comunque, essere adeguato al buon andamento dei servizi comunali.

2. Il dipendente titolare di posizione organizzativa deve assicurare la propria presenza nell'ambito dell'orario minimo previsto contrattualmente ed organizzare il proprio tempo di lavoro, anche mediante ore aggiuntive necessarie rispetto al minimo d'obbligo, correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, anche su specifica richiesta del Sindaco o del Segretario comunale, in relazione agli obiettivi e piani di lavoro da realizzare.

3. Le ore aggiuntive prestate non danno luogo a compensi di lavoro straordinario o a recuperi in termini di ore libere, salvo quanto specificatamente previsto da norme contrattuali.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni regolamentari incompatibili e/o in contrasto con il presente Regolamento sono da ritenersi abrogate.

2. Il presente Regolamento, unitamente all'allegato A), viene pubblicato all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché nel sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

[Handwritten notes]
D. 2012
Am

Allegato "A"

[Handwritten signature]
C. F. P. C.

FASCE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE CATEGORIA D

PUNTEGGIO	FASCIA RETRIBUZIONE POSIZIONE
Fino a 50	5.000,00
Da 51 a 60 punti	8.000,00
Da 61 a 70 punti	10.000,00
Da 71 a 80 punti	12.000,00
Da 81 a 90 punti	14.000,00
Da 91 a 100 punti	16.000,00

FASCE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE CATEGORIA C

PUNTEGGIO	FASCIA RETRIBUZIONE POSIZIONE
Fino a 50	3.000,00
Da 51 a 60 punti	4.000,00
Da 61 a 70 punti	6.500,00
Da 71 a 80 punti	7.500,00
Da 81 a 90 punti	8.500,00
Da 91 a 100 punti	9.500,00

[Large handwritten signature]



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 214 del 25.07.2019

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2019. PRESA D'ATTO DELL'IPOTESI ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Visti gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

“Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1;

g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;

j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.

Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.
8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

Visto il CCNL Comparto Regioni-Enti Locali del 21.05.2018;

Dato atto che la convocazione della delegazione di parte sindacale per l'avvio del negoziato è avvenuta secondo le consuete modalità;

Vista l'ipotesi di contratto decentrato integrativo, a valere sulla destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2019, definita dalle parti in data 24/06/2019;

Considerato che l'ipotesi di accordo decentrato integrativo, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa è stata inviata, per il prescritto parere, all'Organo di Revisione Contabile;

Rilevato che l'Organo di Revisione Contabile in data 13/07/2019 ha inviato il summenzionato parere;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e dalla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.Lgs.18agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., così come riportati nella medesima;

propone (a DELIBERATO)

- 1)la premessa è parte integrale e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente richiamata;
- 2)di autorizzare la Delegazione trattante di parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo avente ad oggetto l'utilizzazione e la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2019;
- 3)di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4,del d.lgs.n.267/200

- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.

Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.
8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

Visto il CCNL Comparto Regioni-Enti Locali del 21.05.2018;

Dato atto che la convocazione della delegazione di parte sindacale per l'avvio del negoziato è avvenuta secondo le consuete modalità;

Vista l'ipotesi di contratto decentrato integrativo, a valere sulla destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2019, definita dalle parti in data 24/06/2019;

Considerato che l'ipotesi di accordo decentrato integrativo, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa è stata inviata, per il prescritto parere, all'Organo di Revisione Contabile;

Rilevato che l'Organo di Revisione Contabile in data 13/07/2019 ha inviato il summenzionato parere;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e dalla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.Lgs.18agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., così come riportati nella medesima;

propone (a DELIBERATO)

- 1)la premessa è parte integrale e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente richiamata;
- 2)di autorizzare la Delegazione trattante di parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo avente ad oggetto l'utilizzazione e la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2019;
- 3)di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4,del d.lgs.n.267/200

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI UNANIMI espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore I - Ufficio: AA.GG.;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Silvia Pisapia

F.to Avv. Diana Positano

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 8474)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addì, 05-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Diana Positano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 05-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Diana Positano



- Si certifica che la suetesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 05-09-2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO
COMUNALE

f.to Avv. Diana Positano

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....I..... UFFICIO.....AA.GG.....
- SETTOREII..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....